

## AVVISO

### DI PENDENZA DI PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE

1. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dal **Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana**, con **ordinanza n. 391/2025 REG.PROV.CAU.** resa nel giudizio iscritto al n. 1154/2025 di Ruolo Generale.

#### 2. Sintesi del ricorso

Il Comune di Castellammare del Golfo ha impugnato la sentenza n. 2060/2025 con cui il TAR Sicilia – Palermo, sez. II, ha accolto il ricorso proposto dal sig. Salvatore Mistretta avverso gli esiti della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria di merito per l'assunzione di n. 6 Istruttori di Vigilanza (ex cat. C) a tempo pieno e determinato, per esigenze stagionali del Comando di Polizia Municipale, indetta con determinazione dirigenziale n. 818/2024.

Il ricorso in appello è stato affidato ai motivi che si riassumono come di seguito.

#### I. ERROR IN IUDICANDO – VIOLAZIONE DELL'ART. 41, COMMA 2, C.P.A. - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO DI PRIMO GRADO PER DIFETTO DI CONTRADDITTORIO

Con il primo motivo di appello, il Comune di Castellammare del Golfo ha dedotto l'inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa notifica ad almeno un controinteressato effettivo: il ricorso, infatti, è stato originariamente notificato ad un soggetto che, in quanto non collocato in posizione utile, era privo di interesse concreto e attuale alla conservazione della graduatoria impugnata.

#### II. ERROR IN IUDICANDO – VIOLAZIONE DELL'ART. 40 C.P.A. - INAMMISSIBILITA' PER MANCATA IMPUGNAZIONE DI PROVVEDIMENTO (ASSERITAMENTE) LESIVO E, ORMAI, DEFINITIVO E PER GENERICITA'.

L'Amministrazione comunale ha dedotto l'inammissibilità del ricorso di primo grado anche sotto un ulteriore profilo.

Nello specifico, pur avendo il ricorrente lamentato l'illegittimità del bando e, segnatamente, dell'art. 9 che rimette alla valutazione della prova orale "*all'insindacabile discrezione*" della Commissione esaminatrice e, pure, l'illegittimità dell'operato della stessa per non avere individuato indicatori, griglie o altro ai fini dell'effettuazione della valutazione, non ne ha proposto una specifica impugnazione, anche con sua indicazione tra gli atti in epigrafe.

III. ERROR IN IUDICANDO PER INFONDATEZZA DEL PRIMO MOTIVO DEL RICORSO – VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO, DEL REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI ASSUNZIONE ADOTTATO DAL COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO CON G.M. N. 189/2024 DI GARA E DEI DD.PP.RR. NN. 487 E 483 DEL 1997.

Con ultimo motivo di impugnazione, il Comune di Castellammare del Golfo ha rilevato, nel merito, l'infondatezza del ricorso di primo grado e, dunque, la piena legittimità dell'operato del Comune prima (rispetto delle previsioni di legge che disciplinano le modalità di svolgimento delle prove concorsuali, quali, ad esempio, i DD.PP.RR. nn. 487/1994 e 483/1997) e della Commissione esaminatrice poi (che, conformemente alle previsioni contenute nel Regolamento della disciplina delle procedure di assunzione adottato con delibera G.M. n. 189/2024, ha preventivamente determinato i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame, prevedendo la loro proposizione previa estrazione a sorte e stabilendo che la prova orale si sarebbe svolta in aula aperta al pubblico).

### **3. Indicazione nominativa dei soggetti controinteressati**

Sono controinteressati tutti i soggetti inseriti nella graduatoria definitiva stilata dalla Commissione esaminatrice nel corso della seduta del 3 aprile 2025 e riportata nel relativo verbale (poi approvato con determina n. 199 del 15 aprile 2025) come di seguito:

Codice INPA	cognome	nome	punteggio prova scritta	punteggio prova orale	punteggio titoli	TOTALE	Riserve di Legge
A6X2PW5EGE	GIAMMANCO	FEDERICO	30	40	13,5	83,5	
N3QUOXUD5P	RAITI	SONIA	34	37,67	11	82,67	
8UNA8E147V	LIOTTI	SALVATORE	36	33	7	76	
EAZRRE64SD	BONANNO	DANIELE	33	36,67	6	75,67	
6UAMZE41DH	SANFILIPPO	VIRGINIA	35	29,33	10,4	74,73	L. 74/2023
XEVTKS1FQV	INGOGLIA	FRANCESCO	30	21	12	63	D. Lgs. 66/2010
QRXRWQ639D	PIPITONE	LORENZA	33	31,67	9,1	73,77	
84MBZXSFKZ	RIINA	BERNARDO	34	25	14	73	
3QG5ZKAZFR	DI MARIA	TOMMASO	26	30,67	14,5	71,17	
3F99313G66	FIORINO	SARA	33	26,67	9,9	69,57	L. 74/2023
5K9K5GP29G	MANISCALCO	FELICE	35	26,33	7	68,33	
PZM22TN65P	GUCCIARDO	DANIELA	34	27,33	6,5	67,83	
S752NAQ8SM	NAVARRA	ANTONINA	33	31,33	3	67,33	
QDH7EBGG2S	OLIVA	RITA MARIA	31	27	9	67	
R6XWAQN9HD	CUSIMANO	ANTONINO	35	21	9,4	65,4	
4YYF4NG5UR	MAZZOLA	ROSALIA ELENA	30	26	8,4	64,4	L. 74/2023
53DWYSATY4	PALAZZOTTO	LUCIANO	38	23,67	2,5	64,17	
ST9E5QPECB	TOIA	ALESSIO	33	21	10	64	
59U69X3P4C	COPPOLA	VALERIA	36	21	6,65	63,65	
M52AM6Z8W5	POMA	RITA MARIA S.	32	26,33	4,5	62,83	
38DBEABY46	ACCURSO	SABRINA	30	24	8	62	
K9A9VDW8XT	DI MARIA	RICCARDO LUCA	30	21	10,9	61,9	D. Lgs. 66/2010
DREN3HG7NK	LO MONACO	GIULIO	33	24,67	4	61,67	
XPVG74X5SC	SCHINA	ALDO	32	21	7,9	60,9	L. 74/2023
P5CDD312GU	PIPITONE	ELENA	29	21	10,4	60,4	L. 74/2023
CE4EFC5NR2	NERI	ELENA	26	21	8	55	
GNBH8VYP4H	FERRO	ARIANNA	24	21	9,5	54,5	
9587PT1G9Y	DI BARTOLO	MARIA	27	23,33	4	54,33	
CXZMAW37ZA	AMODEI	ALESSANDRA	31	21,33	2	54,33	
6CP7CP58R3	SCOLARO	SALVATORE	27	21,67	4	52,67	
3RDWBCR4NC	MERCADANTE	SERGIO	22	22	2	46	
SSNCDBN6C8	STABILE	BERNARDO	23	21	2	46	

#### 4. Stato attuale del procedimento

Il procedimento è attualmente pendente davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con il n. 1154/2025 di ruolo generale, nell'ambito di esso, con ordinanza cautelare n. 391/2025 REG.PROV.CAU., è stata accolta, ai sensi dell'art. 55, co. 10 c.p.a., la domanda cautelare proposta dal Comune di Castellammare del Golfo e disposta la sollecita fissazione dell'udienza di trattazione della questione nel merito, alla stato ancora non fissata.

In ogni caso, **lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità esplicitate sul sito medesimo**, ovvero attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (1154/2025) nella sottosezione "ricorsi" all'interno della sezione "CGA Sicilia – Sezione Giurisdizionale".